

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 06/P/2021

Rimini, li 19 novembre 2021

**OGGETTO** Controlli sugli esportatori abituali, possibile invalidazione delle dichiarazioni di intento inviate e nuove regole per la fatturazione elettronica in vigore dal 1° gennaio 2022

**INDICE:**

1	I NUOVI CONTROLLI SUGLI ESPORTATORI ABITUALI E LA POSSIBILE INVALIDAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO INViate AI LORO FORNITORI.....	1
2	LE NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA IN FORZA DI UNA DICHIARAZIONE D'INTENTO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022.....	2

---

**1 I NUOVI CONTROLLI SUGLI ESPORTATORI ABITUALI E LA POSSIBILE INVALIDAZIONE DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELLE DICHIARAZIONI DI INTENTO INViate AI LORO FORNITORI**

I soggetti esportatori abituali che intendono avvalersi del regime di non imponibilità IVA, previa presentazione della dichiarazione d'intento, saranno sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, da parte dell'Agenzia delle Entrate. All'esito dei suddetti controlli, potrebbero essere invalidate le lettere d'intento già presentate ed essere inibito il rilascio di nuove.

Lo ha previsto il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 293390 del 28 ottobre 2021, con il quale sono state definiti i criteri su cui fondare la specifica attività di analisi di rischio e di controllo relativa ai soggetti esportatori abituali, come aveva previsto la legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 1079-1083 della L. 178/2020).

Le disposizioni del provvedimento "hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022"; non appare chiaro, tuttavia, se i controlli periodici riguarderanno soltanto le lettere d'intento presentate a partire da tale data o anche quelle trasmesse per l'anno 2022 sino al 31 dicembre 2021.

Le valutazioni dell'Agenzia delle Entrate saranno essenzialmente rivolte a verificare l'effettivo possesso dei requisiti per la qualifica di esportatore abituale ai sensi dell'art. 1 comma 1 lett. a) del DL 746/83.

A questo fine, tra l'altro, sarà possibile per l'Amministrazione finanziaria l'incrocio dei dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate e in altre banche dati pubbliche o private. Secondo quanto indicato nel provvedimento, la valutazione del rischio da parte dell'Agenzia delle Entrate sarà fondata, in via prioritaria, su:

- un'analisi delle criticità e delle anomalie desumibili dai dati esposti nelle lettere d'intento trasmesse;
- specifici elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- l'individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto passivo, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- l'individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo condotte, le dichiarazioni d'intento saranno invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate.

L'Agenzia ne darà notizia al soggetto interessato (l'esportatore abituale), con un'apposita comunicazione trasmessa a mezzo PEC, riportando il protocollo di ricezione della lettera d'intento invalidata e le relative motivazioni.

Sarà informato anche il cedente o prestatore destinatario della lettera d'intento invalidata mediante una comunicazione via PEC che riporterà i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata.

L'Esportatore abituale che si sarà visto invalidare la lettera di intento potrà presentare all'ufficio competente la documentazione utile a dimostrare il possesso dello status di esportatore abituale. Ove riscontri la mancanza dei presupposti che hanno portato all'invalidazione della lettera d'intento, il predetto ufficio procederà, in autotutela, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento.

A seguito dell'esito irregolare delle attività di analisi e controllo, inoltre, sarà inibita all' "ex" esportatore abituale la facoltà di trasmettere ulteriori dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate. Laddove il soggetto effettui un tentativo di trasmissione del modello, riceverà dal sistema una ricevuta di scarto.

## 2 LE NUOVE MODALITÀ DI EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA PER OPERAZIONI NON IMPONIBILI IVA IN FORZA DI UNA DICHIARAZIONE D'INTENTO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2022.

Ai fini dell'emissione della fattura elettronica per operazioni non imponibili IVA in forza di una dichiarazione d'intento (art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72), dal 1° gennaio 2022 occorre utilizzare esclusivamente il tracciato XML della fattura ordinaria (TD1) allegato al provv. n. 89757/2018, riportando:

- nel campo 2.2.1.14 "Natura", il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento";  
Deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 "AltriDatiGestionali" per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:
- nel campo 2.2.1.16.1. "TipoDato" si dovrà riportare la dicitura «Intento»;
- nel campo 2.2.1.16.2. – "Riferimento testo", il numero di protocollo della dichiarazione ricevuta composto da due parti e cioè le prime 17 cifre e le 6 cifre successive separate dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001);
- nel campo 2.2.1.16.4 "Riferimento data" deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dalla Agenzia delle Entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

Viene stabilito, infine, che l'invalidazione della lettera di intento comporterà lo scarto della fattura elettronica trasmessa al SdI recante il titolo di non imponibilità IVA, come previsto dall'art. 1 comma 1181 della L. 178/2020. Il motivo dello scarto è reso noto al cedente o prestatore mediante apposita ricevuta.

### ALLEGATO:

- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 293390 del 28 ottobre 2021.](#)

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

**Studio Semprini-Cesari & Nini**

Agenzia delle Entrate | **Provvedimento** | 28 ottobre 2021 | n. 293390

Modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1081 dell'art. 1 Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, per l'invalidazione delle dichiarazioni d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove dichiarazioni d'intento.

## Articolo unico

### Criteria e modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali

Rubrica non ufficiale

#### 1. Individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione delle attività di analisi di rischio e di controllo degli esportatori abituali

1.1. I soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e che trasmettono all'Agenzia delle entrate, per via telematica, dichiarazioni d'intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo, allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, ai sensi dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17.

1.2. Le attività di analisi e di controllo sono effettuate in conformità a particolari criteri di rischio selettivi, elaborati attraverso l'incrocio delle informazioni contenute nelle dichiarazioni d'intento presentate dal contribuente con le informazioni disponibili nelle banche dati in possesso dell'Agenzia delle entrate e di quelle eventualmente acquisite da altre banche dati pubbliche o private.

1.3. La valutazione del rischio è orientata, prioritariamente, alla:

- analisi di criticità e anomalie direttamente desumibili dai dati esposti nelle dichiarazioni d'intento trasmesse;
- valorizzazione di particolari elementi di rischio individuati sulla posizione del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società;
- individuazione di elementi di rischio connessi alla posizione fiscale del soggetto, persona fisica o giuridica, titolare della partita Iva, con particolare riferimento alle omissioni e/o incongruenze nell'adempimento degli obblighi di versamento o dichiarativi;
- individuazione di elementi di rischio derivanti dalle operazioni che concorrono alla formazione del plafond.

1.4. Fermo restando i successivi controlli ordinari, effettuati ai sensi dell'art. 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la procedura di analisi di rischio e di controllo, di cui al

punto 1.1, è eseguita dall'Agenzia delle entrate su tutte le dichiarazioni d'intento presentate; sono disposti controlli periodici sulle dichiarazioni d'intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

## 2. Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d'intento trasmesse tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate

2.1. In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto 1.1, le dichiarazioni d'intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento. Contestualmente, l'Agenzia delle entrate invia al soggetto emittente una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

2.2. Nella comunicazione di cui al punto 2.1. sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate cui rivolgersi per ricevere informazioni e presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La presentazione della documentazione non comporta la sospensione dell'efficacia dell'invalidazione.

2.3. L'Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all'invalidazione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d'intento, dandone comunicazione al contribuente.

2.4. In concomitanza con la procedura d'invalidazione di cui al punto 2.1, l'Agenzia delle entrate invia, al soggetto cedente o fornitore quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC), istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico.

## 3. Procedura per l'inibizione al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate

3.1. In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo di cui al punto 1.1, al contribuente è inibita la facoltà di trasmettere altre dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.2. Nei casi di cui al punto 3.1, a seguito della trasmissione del modello di dichiarazione d'intento è rilasciata una ricevuta di scarto; la ricevuta contiene l'indicazione sintetica delle motivazioni che hanno causato l'inibizione e l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate cui il contribuente può presentare documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti dell'esportatore abituale, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 dicembre 1983, n.746, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17. La presentazione della documentazione non comporta sospensione dell'efficacia dell'invalidazione.

3.3. L'Ufficio competente, qualora dalla documentazione presentata dal contribuente, riscontri la mancanza o l'errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno giustificato l'inibizione, procede, in autotutela ed entro trenta giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco al rilascio di nuove dichiarazioni d'intento da parte del contribuente.

4. Modalità di emissione di fatture elettroniche non imponibili ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SdI) di cui all'articolo 1, commi 211 e 212, della legge 24 dicembre 2007, n. 244

4.1. Per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da trasmettere al sistema SDI, nei confronti di un esportatore abituale, si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni. La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (es. 08060120341234567);
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08060120341234567-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

4.2. L'invalidazione della dichiarazione d'intento, secondo la procedura di cui al punto 2.1, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio (SdI), recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e il numero di protocollo di ricezione di una dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata ai sensi del punto 2.4 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

5. Disposizioni finali

5.1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni del presente provvedimento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2022.

## Motivazioni

La legge 30 dicembre 2020 n. 178 ha previsto, tra le misure fiscali, il rafforzamento del dispositivo di contrasto alle frodi realizzato con utilizzo di falso plafond – IVA (art. 1, commi da 1079 a 1083).

In particolare la norma ha previsto due macro-aree di intervento:

1. Ai commi 1079 e 1080 l'effettuazione di specifiche analisi di rischio e conseguenti attività di controllo sostanziale finalizzate all'inibizione al rilascio ed all'invalidazione di lettere d'intento illegittime da parte di falsi esportatori abituali;
2. Al comma 1081 l'inibizione dell'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nel caso in cui questa riporti un numero di protocollo relativo a una lettera d'intento invalidata.

Il successivo comma 1083 dispone che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, siano stabilite le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode di cui ai commi da 1079 a 1082.

Pertanto, con il presente provvedimento sono individuate le modalità operative relative all'individuazione dei criteri di analisi del rischio e di controllo, delle procedure di invalidazione delle lettere d'intento trasmesse e di inibizione al rilascio di nuove lettere d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

## Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate:

- Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a);
- Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1, art. 6, comma 1);
- Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1);
- Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000.

## Disciplina normativa di riferimento

- Art. 1, commi da 1079 a 1082, Legge n. 178/2020 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

- [Decreto Legge 30 agosto 1993, n. 331](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 ottobre 1993, n. 427](#), Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie;
- [Decreto Legge 29 dicembre 1983, n. 746](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n.17](#) disposizioni urgenti in materia di imposta sul valore aggiunto;
- [Art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28](#), norme di recepimento della [direttiva 95/7/CE](#), concernente semplificazioni in materia d'imposta sul valore aggiunto sui traffici internazionali, e di adeguamento della disciplina dell'imposta di bollo relativa ai contratti bancari e finanziari;
- [Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#) misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi;
- [Articolo 1, commi 211 e 212, della legge del 24 dicembre 2007, n. 244](#), che ha disciplinato il Sistema di interscambio;
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018](#) Regole tecniche per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati nel territorio dello Stato e per le relative variazioni, utilizzando il Sistema di Interscambio, nonché per la trasmissione telematica dei dati delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere e per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui all'[articolo 1, commi 6, 6bis e 6ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127](#).
- [Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 27 febbraio 2020](#) modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui all'[articolo 12-septies del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 28 giugno 2019, n. 58](#), con il quale è stato modificato l'[articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 27 febbraio 1984, n.17](#). Aggiornamento del modello di dichiarazione d'intento di acquistare o importare beni e servizi senza applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati;
- [Legge 27 luglio 2000 n. 212](#) (disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) e in particolare l'[articolo 3, comma 2](#), recante disposizioni in merito alla decorrenza delle disposizioni tributarie che prevedono adempimenti a carico dei contribuenti.

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.